

Disciplina della portualità di competenza regionale.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

- 1.** Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando l'adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004.
- 2.** Nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo tecnico statale, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, assicura la partecipazione al procedimento da parte della competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
- 3.** Nell'ambito dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro si applicano le disposizioni della legge 84/1994, e successive modificazioni, non incompatibili con la presente legge.
- 4.** Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 16 e dell'articolo 18 della legge 84/1994, e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite nel rispetto delle disposizioni nazionali.

Art. 17

(Norme finanziarie)

- 1.** Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865

di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Proventi derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale>> e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità previste dal medesimo articolo 15, comma 2.